

N. 00536/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03503/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3503 del 2013, proposto da:
Comune di Caselle in Pittari in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto
presso Francesco Di Lorenzo in Napoli, v.le Antonio Gramsci n. 19;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto presso
Massimo Consoli in Napoli, via S. Lucia, 81, c/o Avvoc. Regionale;
Provincia di Salerno; Comune di Sanza in persona del Sindaco p.t.;
Comune di Santa Marina Policastro in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 32 DEL 08/02/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di Regione Campania in persona del Presidente p.t. e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2013 e depositato il 7 maggio 2013, il Comune di Caselle in Pittari impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: - la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 32 dell'8 febbraio 2013, recante "organizzazione della rete scolastica e piano dell'offerta formativa – anno scolastico 2013/2014", nella parte in cui era stata disposta la fusione tra l'Istituto comprensivo statale di Caselle in Pittari e l'Istituto comprensivo statale "A. Manzoni" di Santa Marina Policastro; -

8. A questo punto, rivela la propria fondatezza il profilo di doglianza in base al quale le controverse operazioni di accorpamento sarebbero state disposte con la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 32 dell'8 febbraio 2013, senza la preventiva acquisizione del parere della commissione d'ambito territoriale.

Al riguardo, occorre rimarcare che, alla luce della documentazione esibita in giudizio, nessun parere, bensì "non vincolante", ma comunque "obbligatorio", risulta espresso da parte della competente commissione di ambito territoriale (organismo consultivo e concertativo composto dal presidente della provincia o da un suo delegato, dai sindaci dei comuni ricadenti nel distretto formativo o da loro delegati, dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, dal dirigente della Direzione scolastica provinciale o da un suo delegato, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o da loro delegati, dai rappresentanti delle categorie economiche e delle parti sociali) e, tanto meno, acquisito preventivamente alle proposte di dimensionamento formulate dai Comuni interessati, così come pure previsto dalle medesime Linee guida (cfr. retro, sub n. 7.5.4).

Il tutto, dunque, in evidente e insanabile contrasto con le regole che si era dettata ed a cui si era autovincolata la stessa amministrazione regionale, in omaggio ai generali principi di partecipazione, democratizzazione, completezza e adeguatezza dell'istruttoria

procedimentale.

9. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati nella parte in cui prevedono la fusione tra l'Istituto comprensivo statale di Caselle in Pittari e l'Istituto comprensivo statale "A. Manzoni" di Santa Marina Policastro.

10. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti con esso impugnati;

- compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)